



COMUNICATO UFFICIALE n° 24 del 12 agosto 2019

(composto da n° 04 pagine)

Sommario

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 06/2019

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **06/2019** (Stagione Sportiva 2018/2019)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: *A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli del Comitato Territoriale UISP di Fermo*

Gara del 30.06.2019 *A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli - A.S. Castelfranco*

Delibera n. 03/2019 **COMMISSIONE DISCIPLINARE SECONDO GRADO NAZIONALE**

Comunicato ufficiale n. 23 del 24.07.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla Segreteria della SdA Calcio Nazionale UISP il 26.07.2019, inviato tramite mail il giorno 26.07.2019, la Società *A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli del Comitato Territoriale UISP di Fermo*, ha proposto alla Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la decisione n. 03/2019 assunta dalla Commissione Giudicante di Secondo Grado SdA Calcio Nazionale UISP e pubblicata sul comunicato numero 23 del 24.07.2019, riferita alla gara del 30/06/2019 delle Finali Nazionali calcio a 11 *A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli - A.S. Castelfranco*.

La Società ricorrente nella documentazione presentata richiede l'annullamento della sanzione a carico del proprio tesserato Rossano Carlacchiani.

TANTO PREMESSO

Questa Corte Nazionale di Giustizia

- visionato il comunicato ufficiale n. 21 pubblicato il 30.06.2019 alle ore 15,00 dalla SdA Calcio Nazionale UISP;

- visionato il referto arbitrale;
- visionato il comunicato ufficiale n. 23 del 24.07.2019;

OSSERVA

La Commissione di Secondo Grado SdA Calcio Nazionale UISP ha respinto il ricorso giudicandolo non esaminabile in rito, per mancato rispetto dei requisiti formali imposti dal Regolamento Tecnico Nazionale. Occorre dunque verificare, prima di entrare nel merito del ricorso, gli aspetti formali sottesi alla valida presentazione del ricorso di secondo grado.

Nel ricorso di secondo grado, la Società ricorrente A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli ha ommesso di indicare il numero dell'affiliazione UISP e/o il numero di tessera del suo legale rappresentante, così come previsto dall'art. 159 RTN, lettera a), che stabilisce che il ricorso deve contenere il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportiva, corredato da numero di tessera UISP o di Affiliazione.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 161 RTN, si statuisce che: ***nel caso in cui i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase nazionale, il reclamo o il ricorso deve essere consegnato alla Segreteria della UISP SdA Calcio Nazionale nel termine perentorio di un'ora dalla pubblicazione della decisione impugnata.***

Pertanto, il ricorso di secondo grado era inammissibile sotto il profilo formale e non poteva essere accolto, o anche soltanto esaminato, né possono sanarsi dette irregolarità con la presentazione del ricorso in terza istanza.

La decisione della Commissione di Secondo Grado, che tali irregolarità ha evidenziato, è dunque corretta e deve essere confermata.

P. Q. M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso per l'annullamento della squalifica al tesserato sig. Carlacchiani Rossano della Società A.S.D. U.S. Monte San Pietrangeli, vista l'impossibilità giuridica a sanare le irregolarità formali che hanno portato la Commissione Disciplinare di Secondo Grado SdA

Calcio Nazionale UISP a rigettare il ricorso, dette omissioni dispensano questa Corte Nazionale di Giustizia dall'esaminare ed entrare nel merito del ricorso formulato. Alla luce di quanto sopra risulta esecutiva la decisione di secondo grado che rigettava il ricorso per vizio di forma nella presentazione dell'atto di ricorso, ai sensi degli artt. 159 e 161 RTN.

- dispone di incamerare la cauzione per effetto del rigetto del ricorso.
- dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Marche e della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Fermo, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 comma a) RTN.

Così deciso in Parma, lì 12 agosto 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente